

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MISURA INNOVATIVA A SOSTEGNO DELLA
FAMIGLIA PER I CARICHI DI CURA ACCESSORI DELLA PERSONA RICOVERATA IN
UNITÀ D'OFFERTA RESIDENZIALI PER ANZIANI

VISTI:

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 14 gennaio 1997, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" come modificata con L.R. 11 agosto 2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e segnatamente l'art. 3 comma 6 ove *"La Regione nell'ambito degli interventi socio sanitari garantisce la libertà di scelta e riconosce la persona quale destinatario delle azioni e degli interventi, anche sulla base della valutazione multidimensionale personalizzata del bisogno. A tali fine istituisce anche un sistema di buoni e voucher da destinare agli utenti"*;
- la D.C.R. 17 novembre 2010, n. 88, "Piano Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014";
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, "Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)";
- 7 aprile 2003, n. 12618, "Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della D.G.R. n. 7435 del 14 dicembre 2001)";
- 1 dicembre 2010, n. 937, "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011", in relazione alle tariffe giornaliere a carico del Fondo Sanitario Regionale, riconosciute alle RSA a contratto;
- 16 aprile 2013, n. 37, "Preso d'atto della comunicazione del presidente Maroni avente oggetto: 'prime linee programmatiche per la redazione del programma regionale di sviluppo della X legislatura in ambito sociale e socio-sanitario e determinazioni conseguenti alle DDGR nn. 4574 del 19.12.2012, 4672 del 9.1.2013, 4696 del 16.1.2013, 4756 del 23.1.2013 e 4757 del 23.1.2013";

- 9 luglio 2013, n. 78, "Programma regionale di sviluppo della X^a legislatura" che, tra le priorità strategiche delineate, indica il riordino del Welfare regionale, finalizzato a rispondere in maniera appropriata ai nuovi bisogni emergenti, anche nell'ottica del riorientamento e dell'integrazione delle risorse per garantire una maggiore flessibilità del sistema d'offerta;
- 31 ottobre 2014, n. 2569, "Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo";
- 5 dicembre 2016, n. 5954, "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017";

RICHIAMATO in particolare l'allegato A della citata D.G.R. n. 5954/2016 che, al paragrafo 2.2.4 "Misure per la riduzione della compartecipazione alla spesa per specialistica ambulatoriale e rette RSA" individua, tra le altre, la priorità di intervenire a favore di persone residenti in Lombardia, ricoverate in RSA, caratterizzate da particolare complessità assistenziale e permanenza prolungata in struttura, tramite la corresponsione di un voucher che riduca gli oneri economici direttamente assunti dai soggetti stessi o dai loro familiari;

CONSIDERATO che, sulla base dei dati epidemiologici riferiti all'utenza tipica delle RSA lombarde, gli ospiti classificati nelle classi SOSIA 1 e SOSIA 2, ricoverati su posti letto ordinari o su posti letto di nuclei Alzheimer, stante la gravità dei loro livelli di fragilità, risultano caratterizzati da una maggiore complessità assistenziale;

DATO ATTO che per tali ospiti viene riconosciuta a carico del Fondo Sanitario Regionale una tariffa giornaliera di euro 49,00 per i ricoveri nei nuclei ordinari e di euro 52,00 per i ricoveri nei nuclei Alzheimer, a copertura dei costi sociosanitari, sulla base del sistema tariffario attualmente vigente di cui alla citata DGR n. 937/2010, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa LEA;

RITENUTO, in linea con un utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che assicuri misure sempre più orientate verso gli obiettivi della presa in cura sostenuti dalla legge regionale n. 23/2015, di prevedere, in via sperimentale per il 2017, il riconoscimento della misura "Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d'offerta residenziali per anziani" per gli ospiti di RSA rientranti nel target sopra definito, in ragione di:

- maggiori livelli di fragilità e conseguenti maggiori livelli di assorbimento di risorse e di intensità di cura,
- prolungati periodi di permanenza in struttura,
- oneri totalmente a carico dell'ospite o della sua famiglia,
- carichi di cura accessori conseguenti le reali condizioni di salute della persona in relazione al percorso di presa in carico in ambito residenziale;

RITENUTO quindi, sulla base del sistema di classificazione della fragilità delle persone ricoverate in RSA e del sistema di rendicontazione delle prestazioni, previsti dalla

normativa regionale sopra richiamata, di individuare, in via sperimentale, i criteri minimi di accesso alla misura del voucher integrativo, così come dettagliatamente indicati nell'allegato "Criteri, procedure e modalità per l'attuazione della misura innovativa introdotta dalla DGR n. 5954 del 05.12.2016 e denominata "Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d'offerta residenziali per anziani", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'introduzione della misura sperimentale garantisce, a livello di sistema, la salvaguardia del rispetto di quanto previsto dai LEA;

CONSIDERATO che la DGR n. 5954/2016, per la misura oggetto del presente provvedimento, destina risorse pari ad euro 10 milioni per il 2017 a carico del Fondo Sanitario Regionale;

STABILITO che l'individuazione dei beneficiari della Misura viene effettuata secondo i criteri e le modalità indicati nel citato allegato e sulla base dei flussi regionali di rendicontazione riferiti al periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017;

VALUTATO, in relazione alle risorse disponibili di cui sopra e nella previsione in cui il numero delle domande accolte non sia superiore a 10.000, di fissare l'importo del voucher da assegnare a ciascun beneficiario, in euro 1.000,00 per persona;

RITENUTO, qualora il numero dei beneficiari sia superiore a 10.000, fatti salvi eventuali ulteriori finanziamenti da disporre con specifico provvedimento di Giunta, di ripartire l'importo complessivo sopra indicato in quote uguali tra tutti gli aventi diritto;

RITENUTO, inoltre, che qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a quanto previsto, le eventuali risorse residue nell'ambito del finanziamento disponibile sono assegnate alle persone ricoverate in RSA anche per una durata inferiore ai 360 giorni nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, secondo i criteri stabiliti nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'importo di euro 10 milioni sopra indicato trova copertura nelle risorse destinate ai servizi ed interventi sociosanitari integrati di cui al capitolo 7647 del bilancio regionale per l'esercizio 2017 e che l'integrazione delle risorse assegnate alle ATS per l'attuazione del presente provvedimento è demandata a successivo decreto della Direzione Generale Welfare;

RITENUTO di precisare che le risorse per la realizzazione della misura innovativa in argomento, in quanto destinate a ridurre per la stessa misura la compartecipazione alla spesa sociosanitaria da parte degli utenti, non costituiscono titolo per un incremento del budget definito annualmente tra ATS e Ente gestore di RSA accreditate e a contratto con il SSR e non modificano le tariffe a carico del F.S.R. attualmente vigenti;

RITENUTO per dare attuazione alla misura di avvalersi della collaborazione delle ATS e dei gestori delle RSA accreditate e a contratto per le attività indicate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

STABILITO che la misura viene introdotta per l'anno 2017 in via sperimentale e che la sua eventuale riproposizione negli esercizi successivi o estensione ad altri beneficiari è subordinata alla verifica dell'efficacia dell'intervento, secondo gli indicatori individuati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alla sostenibilità della spesa nel quadro delle risorse disponibili;

PRESO ATTO che le modalità per l'attuazione della presente misura sono state condivise e concordate in uno specifico accordo con le OO.SS. sottoscritto in data 27 luglio 2017;

RITENUTO di dare mandato alla Direzione Generale Welfare per la puntuale applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto previsto al paragrafo 2.2.4 dell'allegato A della D.G.R. n. 5954/2016 "Misure per la riduzione della compartecipazione alla spesa per specialistica ambulatoriale e rette RSA" che individua, tra le altre, la priorità di intervenire a favore di persone residenti in Lombardia, ricoverate in RSA, caratterizzate da particolare complessità assistenziale e permanenza prolungata in struttura, tramite la corresponsione di un voucher che riduca gli oneri economici direttamente assunti dai soggetti stessi o dai loro familiari, destinando risorse pari ad euro 10 milioni per il 2017 a carico del Fondo Sanitario Regionale;
2. di introdurre, pertanto, per il 2017, in via sperimentale, la misura "Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d'offerta residenziali per anziani" per gli ospiti di RSA in possesso dei requisiti di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ragione di:

- maggiori livelli di fragilità e conseguenti maggiori livelli di assorbimento di risorse e di intensità di cura,
 - prolungati periodi di permanenza in struttura,
 - oneri totalmente a carico dell'ospite o della sua famiglia,
 - carichi di cura accessori conseguenti le reali condizioni di salute della persona in relazione al percorso di presa in carico in ambito residenziale;
3. di stabilire che i criteri minimi di accesso, le procedure e le modalità per l'attuazione della misura innovativa, introdotta dalla DGR n. 5954 del 05.12.2016 e denominata "Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d'offerta residenziali per anziani" sono quelli dettagliatamente indicati nel citato allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 4. di stabilire che l'individuazione dei beneficiari della misura viene effettuata sulla base dell'analisi dei flussi regionali di rendicontazione riferiti al periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017;
 5. di fissare l'importo del voucher da assegnare a ciascun beneficiario in euro 1.000,00 per persona, in relazione alle risorse disponibili di cui sopra e nella previsione in cui il numero delle domande accolte non sia superiore a 10.000;
 6. di stabilire, qualora il numero dei beneficiari sia superiore a 10.000, fatti salvi eventuali ulteriori finanziamenti da disporre con specifico provvedimento di Giunta, di ripartire l'importo complessivo sopra indicato in quote uguali tra tutti gli aventi diritto;
 7. di precisare che qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a quanto previsto, le eventuali risorse residue nell'ambito del finanziamento disponibile sono assegnate alle persone ricoverate in RSA anche per una durata inferiore ai 360 giorni nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, secondo i criteri stabiliti nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
 8. di dare atto che l'importo di euro 10 milioni di cui al punto 1) del presente provvedimento trova copertura nelle risorse destinate ai servizi ed interventi sociosanitari integrati di cui al capitolo 7647 del bilancio regionale per l'esercizio 2017 e che l'integrazione delle risorse assegnate alle ATS per l'attuazione del presente provvedimento è demandata a successivo decreto della Direzione Generale Welfare;

9. di precisare che le risorse per la realizzazione della misura innovativa in argomento, in quanto destinate a ridurre per la stessa misura la compartecipazione alla spesa sociosanitaria da parte degli utenti, non costituiscono titolo per un incremento del budget definito annualmente tra ATS e Ente gestore di RSA accreditate e a contratto con il SSR e non modificano le tariffe a carico del F.S.R. attualmente vigenti;
10. di avvalersi della collaborazione delle ATS e dei gestori delle RSA accreditate e a contratto ai fini dell'attuazione della misura, per le attività indicate nel citato allegato;
11. di stabilire che la misura viene introdotta per l'anno 2017 in via sperimentale e che la sua eventuale riproposizione negli esercizi successivi o estensione ad altri beneficiari è subordinata alla verifica dell'efficacia dell'intervento, secondo gli indicatori individuati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alla sostenibilità della spesa nel quadro delle risorse disponibili;
12. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare per la puntuale applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
14. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale – amministrazione trasparente – ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza.